Documento di consultazione 02/2012

PROPOSTE DI CONSULTAZIONE GME PER LA MODIFICA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI SUL MERCATO ELETTRICO

1. Introduzione

Nell'ambito dell'Unione Europea si sta attualmente completando il processo di definizione del modello di mercato comunitario (*Target Model*) volto a creare un mercato interno dell'energia realmente integrato.

Tale processo, ormai in atto da diversi anni, ha avuto il suo avvio con l'approvazione del terzo pacchetto energia da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo - in particolare, si segnalano, tra i principali riferimenti normativi per il comparto elettrico, la Direttiva 2009/73/CE approvata in data 13 luglio 2009, il Regolamento (EC) No 713/2009 e il Regolamento (EC) No 714/2009 – con il quale sono state identificate, tra l'altro, le condizioni che devono essere rispettate, da ciascuno Stato Membro, per consentire l'accesso alla rete elettrica e agli scambi interfrontalieri di energia fra i paesi dell'UE.

Allo scopo di coordinare le attività di tale processo, il terzo pacchetto energia dell'UE ha inoltre formalmente istituito due nuove istituzioni comunitarie: l'Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) ed Entso-E (European Network of Transmission System Operators).

Il processo in oggetto è proseguito con la pubblicazione delle *Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management* da parte di ACER, pubblicate il 29 luglio 2011. Tale documento ha individuato le linee guida che a sua volta l'associazione Entso-E sta seguendo nella fase di redazione del corrispondente Network Code, vale a dire il documento tecnico di ambito comunitario, volto a definire le modalità operative che tutti i gestori di rete europei dovranno seguire per l'allocazione della capacità interfrorntaliera sui diversi orizzonti temporali e per i processi di gestione delle congestioni sulle frontiere. In particolare le Framework Guidelines di ACER identificano nel meccanismo di Price Coupling il Target Model di riferimento da applicare per la allocazione implicita della capacità di interconnessione disponibile nell'ambito dell'orizzonte temporale relativo ai mercati del giorno prima (Day A-head Markets).

A conferma di quanto indicato, si aggiungono anche le conclusioni del XXI Florence Forum, presieduto dalla DG-Tren dell'UE e svoltosi lo scorso 22/23 maggio 2012, il quale ha confermato il 2014 come termine temporale per l'implementazione operativa del Target Model su tutte le frontiere europee.

Pertanto, al fine di rispettare tale obiettivo, il GME, sia in via diretta, sia tramite le attività svolte nell'ambito di Europex (European Association of Energy Exchanges), che attraverso le relazioni avviate con i propri partner del progetto PCR¹, sta attivamente contribuendo al processo di creazione e applicazione del mercato interno dell'energia in Europa. In particolare il progetto PCR ha, tra l'altro, come scopo quello di istituire una collaborazione tra i PXs europei che consenta di adottare un unico algoritmo di mercato per la risoluzione dei mercati europei all'ingrosso, coerentemente con i principi generali del Price Coupling e nel rispetto delle diverse forme di governance vigenti in ciascun stato membro.

Tuttavia, l'implementazione del market coupling su tutte le frontiere italiane, indipendentemente dalle soluzioni relative all'algoritmo e agli scambi informativi individuate nell'ambito del PCR, richiede di

¹ Price Coupling of Regions (PCR) è il progetto per la costituzione di un meccanismo europeo di market coupling. Il PCR è stato costituito dai seguenti Power Exchanges: GME, OMIE, APX-ENDEX, BELPEX, EPEX e NordPool.

armonizzare o quantomeno rendere compatibili, alcuni aspetti peculiari del mercato italiano al disegno degli altri mercati europei.

Da una prima analisi dell'attuale disegno del mercato italiano rispetto al disegno degli altri mercati europei, uno dei principali aspetti da armonizzare è la tempistica dei pagamenti.

Le differenti tempistiche di pagamento adottate sul mercato italiano (15° giorno lavorativo del secondo mese successivo al termine di chiusura della sessione di mercato – nel seguito per esigenze di esposizione indicate con la sigla m+2) rispetto a quanto avviene sulla maggior parte dei mercati esteri (2° giorno successivo al termine di chiusura della sessione di mercato– nel seguito per esigenze di esposizione indicate con la sigla d+2) sollevano la necessità per il mercato italiano e per chi svolge il ruolo di shipping agent², in assenza di altre misure, di reperire la necessaria liquidità finanziaria per versare ai mercati esteri, in d+2, il controvalore dell'energia importata che viene regolata sul mercato italiano in m+2.

Al momento, nell'ambito del progetto di market coupling tra Italia e Slovenia - unico progetto attualmente operativo sulle frontiere italiane - il ruolo di shipping agent è svolto, transitoriamente, fino alla fine del 2012³, dai TSOs, i quali provvedono ad anticipare la liquidità necessaria per rendere compatibili le diverse tempistiche dei pagamenti adottate sul mercato italiano (m+2) e sul mercato sloveno (d+2).

Tale soluzione, oltre a generare oneri finanziari a carico degli shipping agent, non è tuttavia sostenibile nel medio-lungo periodo, allorquando il meccanismo di coupling dovrà essere esteso, sulla base delle indicazioni dell'UE, alle altre frontiere italiane e la liquidità necessaria allo shipping agent italiano per regolare con l'estero l'import da coupling sarà sensibilmente maggiore⁴, attesi gli attuali termini di pagamento presenti nel mercato italiano.

Pertanto, il GME, ha individuato <u>tre possibili soluzioni, per la gestione dei pagamenti sul mercato, alternative tra di loro, da sottoporre alla consultazione degli operatori interessati e da implementare a partire dal 2013.</u>

A tal fine, nei paragrafi che seguono sono descritte in dettaglio le tre soluzioni oggetto della presente consultazione. Tutte le soluzioni proposte si applicherebbero sia al mercato del giorno prima (MGP) che al mercato infragiornaliero (MI).

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle modalità operative descritte nel documento, oltre che, in particolare, sugli spunti di consultazione da S.1 a S.4.

Tali osservazioni dovranno pervenire all'Unità Legale e Regolazione, per iscritto, entro e non oltre il 23 luglio 2012, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

e-mail: info@mercatoelettrico.org

fax: 06.8012-4524

² Ai fini del presente documento, per shipping agent si intende il soggetto che nel market coupling svolge, con riferimento ad un mercato nazionale, il ruolo di controparte commerciale con gli altri mercati ai fini di regolare i pagamenti relativi all'energia importata ed esportata in esito al market coupling stesso.

³ Cifra Delibera AEEG 217/2012/R/eel, del 24 maggio 2012.

⁴ Nell'ipotesi di estendere il coupling a tutta la frontiera nord e nella permanenza della condizione dell'Italia quale paese essenzialmente importatore, con prezzi e volumi attuali, lo shipping agent italiano dovrebbe dotarsi di una liquidità pari a circa 700 M.ni di euro per far fronte ai pagamenti in d+2 verso l'estero.

posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Largo Giuseppe Tartini, 3/4

00198 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Soluzione A: Pagamenti in d+2

La prima opzione individuata per armonizzare i pagamenti del mercato italiano a quella dei mercati esteri prevede che anche sul mercato italiano i pagamenti si svolgano, quotidianamente, in d+2⁵, dove per d, si intende il giorno in cui termina la sessione di mercato (ne deriva che i pagamenti per il MGP che si svolge il 1° gennaio, per energia da produrre e consumare il 2 gennaio, saranno regolati, finanziariamente, il giorno 3 gennaio).

Tale soluzione consentirebbe di allineare perfettamente la tempistica dei pagamenti del mercato italiano a quelli delle altre borse europee, eliminando di fatto qualsiasi asimmetria temporale. La medesima permetterebbe al soggetto shipping agent italiano di non avere alcuna esposizione finanziaria nei confronti dei mercati esteri in quanto la regolazione dei pagamenti sul mercato italiano avverrebbe nella stessa data valuta (d+2) adottata sugli altri mercati europei determinando un rapporto neutrale dal punto di vista finanziario.

Per ciò che concerne le modalità operative con cui tale soluzione sarà implementata, saranno apportate modifiche sia al processo di fatturazione che al processo di regolazione dei pagamenti, che avverrebbero, quindi, su base giornaliera.

E' infatti necessario che anche il processo di fatturazione sia svolto e completato su base giornaliera, ovvero prima che abbiano luogo i pagamenti sul mercato. E' dunque verosimile ipotizzare che il GME completi in d+1 o al massimo entro la mattinata di d+2 tutto il ciclo di fatturazione attivo e passivo nonché la predisposizione del saldo a regolare per gli operatori coinvolti (ne deriva che il ciclo di fatturazione per il MGP che si svolge il 1° gennaio, per energia da produrre e consumare il 2 gennaio, sarà effettuato il giorno 2 gennaio).

Una tempistica così breve sia per la fatturazione che per la regolazione dei pagamenti richiede necessariamente, sia per il GME che per gli operatori attivi sul mercato, l'impiego di strumenti e procedure automatizzate, da implementare attraverso adeguati sistemi IT.

3. Soluzione B: Pagamenti in d+2 opzionali

La soluzione A (pagamenti in d+2) è in linea teorica la più semplice ed efficiente, poiché allinea perfettamente le tempistiche di pagamento del mercato italiano alle altre borse dell'UE.

⁵ Ai fini del presente documento, il processo di fatturazione e quello di pagamento avvengono, rispettivamente, in d+1 (o al massimo entro la mattinata di d+2) e in d+2, o se non lavorativi, nei giorni lavorativi immediatamente successivi.

Tuttavia tale soluzione, introducendo un rilevante cambiamento delle tempistiche di fatturazione e di pagamento, potrebbe potenzialmente generare, almeno nel breve periodo, notevoli difficoltà per gli operatori e per il GME, di carattere amministrativo e finanziario, connesse all'adeguamento delle rispettive procedure operative, nonché all'attivazione di tutti gli strumenti di supporto necessari per la gestione, su base giornaliera, del ciclo di fatturazione e pagamento.

Per tale motivo, in alternativa, si propone la seguente soluzione (B) nella quale si introduce, rispetto alla soluzione A, la facoltà per gli operatori di posticipare i pagamenti in m+2 (vale a dire di mantenere l'attuale termine dei pagamenti).

Con la soluzione B, pertanto, gli operatori, siano essi creditori ovvero debitori netti, che ritengano di non poter adeguare le proprie procedure operative alla tempistica dei pagamenti in d+2 (e la relativa tempistica di fatturazione in d+1 o al massimo entro la mattinata di d+2), possono optare per il mantenimento in m+2 della tempistica dei pagamenti (con il mantenimento delle attuale tempistica in m+2 per la fatturazione). Gli operatori che optano per la regolazione dei pagamenti in m+2 - nel rispetto delle necessarie esigenze di allineamento nei confronti degli operatori che non intendono esercitare alcuna facoltà di posticipo - sarebbero tenuti a corrispondere, ovvero a ricevere (a seconda che siano debitori ovvero creditori netti), sull'ammontare da regolare con il GME, i relativi oneri o proventi⁶ finanziari per il ritardato pagamento rispetto alla scadenza ordinaria di d+2.

Secondo tale schema, lo shipping agent italiano sarà comunque tenuto a regolare in d+2 i pagamenti per l'energia importata ovvero esportata in esito al market coupling. Per tale motivo, qualora i pagamenti ricevuti dal GME in d+2 non risultino sufficienti a coprire quanto dovuto dallo shipping agent italiano alle sue controparti estere, sarà comunque necessario l'intervento integrativo di un soggetto finanziatore che fornisca la liquidità necessaria allo shipping agent italiano.

Da un punto di vista operativo, i pagamenti saranno gestiti secondo le modalità descritte di seguito e sempre a valle della predisposizione del saldo a regolare.

Qualora il market coupling determini, come saldo netto⁷ su base giornaliera, un debito netto del GME verso lo shipping agent italiano, si possono verificare due casi:

- il debito netto degli operatori che regolano in d+2, ovvero che non esercitano facoltà di posticipo,
 è maggiore (o uguale) rispetto al debito netto che il GME deve regolare a favore dello shipping agent italiano. In questo caso, il GME, incassato in d+2 il pagamento da parte dei propri operatori debitori netti:
 - regolerebbe in primis tutto il debito netto nei confronti dello shipping agent in esito al market coupling;
 - o utilizzerebbe l'ammontare residuo (ovvero la differenza tra quanto incassato dal GME in d+2 e quanto versato a favore dello shipping agent in d+2) per pagare gli operatori creditori netti che abbiano mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2⁸. Pertanto, gli operatori

⁶ Tali oneri e proventi saranno di pari importo unitario, secondo quanto illustrato nel seguito del documento.

⁷ Per saldo netto determinato dal market coupling (debito netto o credito netto) si intende il saldo netto del controvalore delle importazioni (debito per il GME) e delle esportazioni (credito per il GME) che il GME deve regolare con i mercati esteri su tutte le ore di un giorno di mercato e su tutte le frontiere in corrispondenza delle quali è operativo il market coupling.

⁸ E' evidente che l'incasso di tali importi non risulta dipendente dalla volontà espressa dall'operatore creditore netto di mantenere la tempistica di regolazione dei pagamenti in d+2, bensì dalla sussistenza di un eventuale ammontare residuo tra quanto incassato dal GME in d+2 e quanto dallo stesso versato nei confronti dello *shipping agent*.

creditori netti che abbiano mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2 riceverebbero⁹ in tale scadenza un controvalore pro quota pari al minimo tra il proprio credito netto e il prodotto tra:

- il proprio credito netto;
- il rapporto tra il debito netto degli operatori che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2, ridotto dell'ammontare netto pagato dal GME allo shipping agent italiano per le partite economiche del coupling e il credito netto complessivo degli operatori che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2¹⁰.
- il debito netto degli operatori che regolano in d+2 è minore rispetto al debito netto che il GME deve regolare a favore dello shipping agent italiano. In questo caso, lo shipping agent italiano si avvarrebbe, per la parte mancante, di un soggetto finanziatore esterno, il quale provvederebbe a versare la differenza tra quanto versato in d+2 dagli operatori debitori netti ed il debito netto che il GME deve regolare in d+2 a favore dello shipping agent. In questo caso nessun pagamento pro quota in d+2 sarebbe effettuato dal GME a favore dei propri operatori creditori netti che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in tale scadenza.

In entrambi i casi sopra descritti, il GME alla scadenza m+2:

- incasserebbe quanto dovuto dai propri operatori debitori netti che hanno optato per la regolazione dei pagamenti in tale scadenza. Tali debiti netti saranno aumentati dei relativi interessi passivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹¹;
- verserebbe a:
 - ciascun operatore creditore netto che, non esercitando alcuna facoltà, ha mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2, l'ammontare non ancora regolato in tale scadenza. Tale ammontare sarà aumentato dei relativi interessi attivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹²;
 - o ciascun operatore creditore netto che ha optato per la regolazione dei pagamenti in m+2, l'ammontare complessivo derivante dal proprio credito netto. Tale ammontare sarà in ogni caso aumentato dei relativi interessi attivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹³:
 - o lo shipping agent italiano l'ammontare eventualmente anticipato dal soggetto finanziatore esterno in d+2 per far fronte ai pagamenti verso l'estero. Tale ammontare sarà aumentato dei relativi interessi attivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹⁴.

Nella fattispecie opposta, ovvero qualora il market coupling determini un credito netto¹⁵ del GME verso lo shipping agent estero:

il GME alla scadenza in d+2

⁹ Vedi nota 8.

¹⁰ Qualora il debito netto regolato in d+2, ridotto del debito netto dovuto dal GME allo shipping agent, sia maggiore o uguale del credito netto complessivo degli operatori che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2, tali soggetti sarebbero pagati in d+2 per un ammontare pari al loro credito netto. Nessun pagamento verrebbe dunque effettuato nei loro confronti alla scadenza in m+2.

¹¹ Tale periodo sarebbe compreso, a secondo del calendario annuale, tra i 50 e gli 80 giorni, vale a dire con un ritardo medio di regolazione degli importi dovuti pari a circa 70 giorni.

¹² Si veda nota precedente.

¹³ Si veda nota 11.

¹⁴ Si veda nota 11.

 $^{^{15}}$ Per la definizione di "credito netto" si veda la precedente nota 7.

- o incasserebbe il credito netto vantato verso lo shipping agent estero;
- o incasserebbe il debito netto degli operatori che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2;
- verserebbe a ciascun operatore creditore netto che ha mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2, un ammontare pro quota pari al minimo tra il proprio credito netto e il prodotto tra:
 - il proprio credito netto;
 - il rapporto tra il debito netto degli operatori che hanno lasciato la regolazione dei pagamenti in d+2, aumentato dell'ammontare netto ricevuto dallo shipping agent estero, e il credito netto complessivo degli operatori che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2¹⁶.
- Successivamente, alla scadenza in m+2, il GME:
 - o incasserebbe quanto dovuto dai propri operatori debitori netti che hanno optato per la regolazione dei pagamenti in tale scadenza. Tali debiti netti saranno aumentati dei relativi interessi passivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹⁷;
 - verserebbe a:
 - ciascun operatore creditore netto che ha mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2, l'ammontare residuo non ancora regolato in tale scadenza. Tale ammontare sarà aumentato dei relativi interessi attivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹⁸;
 - ciascun operatore creditore netto che ha optato per la regolazione dei pagamenti in m+2, l'ammontare di tutto il loro credito netto. Tale ammontare sarà aumentato dei relativi interessi attivi calcolati sul periodo intercorrente tra m+2 e d+2¹⁹.

Tale soluzione postula che il tasso di interesse (attivo o passivo) applicato sulle somme regolate in m+2 assuma un valore univoco, ed in particolare dovrebbe essere equivalente al tasso di interesse praticato dal soggetto finanziatore di cui si avvale lo shipping agent italiano per i versamenti integrativi funzionali alla copertura del debito netto verso l'estero.

Infine, tale soluzione comporta, da un punto di vista gestionale, che l'esercizio della facoltà di regolare i pagamenti in m+2 possa essere esercitata ovvero modificata da parte di ciascun operatore non ad ogni ciclo di pagamento, ma a cadenze prestabilite (ad esempio annuali) con decorrenza dal periodo successivo (ad esempio anno +1), ciò al fine di evitare appesantimenti operativi e garantire, in tal modo, un efficiente svolgimento dei processi di fatturazione e regolazione dei pagamenti.

3.1. Soluzione C: Pagamenti degli operatori in d+2 per la sola energia importata ed esportata con il market coupling.

Nella presente soluzione C si propone di effettuare, sul mercato italiano, i pagamenti in d+2 limitatamente al controvalore corrispondente alla quota parte di energia importata ed esportata per effetto del market coupling, senza prevedere alcun esercizio della facoltà di posticipo e lasciando in m+2 i pagamenti relativi

¹⁶ Qualora il debito netto regolato in d+2, aumentato del credito netto vantato dal GME nei confronti dello shipping agent, sia maggiore o uguale del credito netto complessivo degli operatori che hanno mantenuto la regolazione dei pagamenti in d+2, tali soggetti sarebbero pagati in d+2 per un ammontare pari al loro credito netto. Nessun pagamento verrebbe dunque effettuato nei loro confronti alla scadenza in m+2.

¹⁷ Si veda nota 11.

¹⁸ Si veda nota 11.

¹⁹ Si veda nota 11.

sia all'energia prodotta e consumata in Italia, sia a quella importata ed esportata per effetto dell'allocazione e nomina dei Physical Transmission Rights (PTRs) mensili ed annuali.

Da un punto di vista operativo, ogni giorno, al termine della seduta del MGP, il GME calcolerebbe il saldo netto del controvalore dell'energia importata ed esportata per effetto del market coupling, il quale rappresenta il saldo netto che il GME, attraverso lo shipping agent, dovrà versare o ricevere in d+2 nei confronti dei mercati esteri.

Secondo la soluzione proposta, tale saldo, a seconda che costituisca un debito netto (flusso in import) ovvero un credito netto (flusso in export) verso dette controparti estere, sarebbe ripartito proporzionalmente, con conseguente emissione di fatture attive e passive, tra gli operatori debitori netti, nel caso di flusso in import, ovvero tra i creditori netti, nel caso di flusso in export, del MGP.

Nel caso in cui tale saldo costituisca un debito netto verso l'estero:

- il GME in d+2

- incasserebbe pro quota da ciascun operatore debitore netto il pagamento di un controvalore pari al prodotto tra il proprio debito netto e il rapporto tra il debito netto del mercato italiano verso i mercati esteri e il debito netto totale di tutti gli operatori del mercato²⁰;
- o pagherebbe allo shipping agent italiano il debito netto verso i mercati esteri;

- il GME in m+2:

- o incasserebbe da ciascun operatore debitore netto il pagamento della differenza tra il proprio debito netto e l'ammontare pro quota già regolato in d+2;
- pagherebbe a ciascun operatore creditore netto il totale controvalore del proprio credito netto.

Nel caso in cui tale saldo costituisca un credito netto verso l'estero:

- il GME in d+2

 pagherebbe pro quota a ciascun operatore creditore netto un controvalore pari al prodotto tra il proprio credito netto e il rapporto tra il credito netto del mercato italiano verso i mercati esteri e il credito netto totale di tutti gli operatori del mercato;

o incasserebbe dallo shipping agent italiano il credito netto verso i mercati esteri;

il GME in m+2:

 incasserebbe da ciascun operatore debitore netto il totale controvalore del proprio debito netto;

o pagherebbe a ciascun operatore creditore netto la differenza tra il proprio credito netto e l'ammontare pro quota già regolato ed anticipato ai medesimi in d+2.

In questa soluzione, sui controvalori regolati in m+2, non sarebbero applicati interessi finanziari, né si genererebbe per il GME alcun fabbisogno o avanzo di liquidità. Verrebbe quindi meno anche la necessità di dover far fronte, nel caso eventuale di fabbisogno di liquidità, ad operazioni esterne integrative di carattere finanziario.

²⁰ Prendendo in considerazione il giorno di mercato del 1° marzo 2012, il solo transito con la Slovenia determinato dal market coupling e valorizzato al prezzo della zona Nord, è stato pari al 4,5% del debito netto totale di tutti gli operatori del mercato. Nel caso di applicazione della soluzione C, ciò avrebbe significato che tutti gli operatori debitori netti del mercato avrebbero dovuto versare il 4,5% del loro debito netto in d+2, mentre avrebbero versato il rimanente 94,5% del loro debito netto in m+2.

4. Spunti per la consultazione

- S.1 Quali sono, dal Vostro punto di vista, i principali vantaggi e svantaggi relativi a ciascuna delle soluzioni proposte?
 - S.2 Quale, tra le soluzioni proposte, potrebbe essere implementata a partire dal 1° gennaio 2013?
- S.3 Qualora non si ritenga implementabile la soluzione A. secondo le tempistiche ipotizzate (a partire dal 1° gennaio 2013), si ritiene che l'adozione della Soluzione B o della Soluzione C possa essere propedeutica alla successiva adozione della Soluzione A?
- S.4 In caso di risposta affermativa allo spunto di consultazione S.3, quale tra le due soluzioni B o C si ritiene preferibile adottare in funzione di una transizione verso la soluzione A e secondo quali tempistiche si ritiene che ciò possa avvenire?

Tabella riepilogativa soluzioni proposte

	DEBITORI NETTI		CREDITORI NETTI			
	IMPORTO VERSATO IN D+2	IMPORTO VERSATO IN M+2	IMPORTO INCASSATO IN D+2	IMPORTO INCASSATO IN M+2	INTERESSI	SOGGETTO ESTERNO PER FINANZIARE GME
SOLUZIONE A	Tutto controvalore negoziato su MGP	-	Tutto controvalore negoziato su MGP	-	No	No
SOLUZIONE B	 Debitori che mantengono d+2: Tutto controvalore negoziato su MGP Debitori che optano per m+2: Zero 	mantengono d+2: Zero	mantengono d+2: Proporzionale a quanto pagato in d+2 al netto dei pagamenti verso l'estero	 Creditori che mantengono d+2: Saldo rispetto a quanto incassato in d+2 Creditori che optano per m+2: Tutto controvalore negoziato su MGP 	Si, sugli importi versati, ovvero incassati in m+2	Si, per importo variabile al variare dell'importo versato in d+2 dai debitori netti
SOLUZIONE C	 In caso di import, acconto proporzionale al controvalore dell'import rispetto al totale del debito netto sul MGP In caso di export, acconto pari a zero 	In case di import, saldo rispetto a	 In caso di import, acconto pari a zero In caso di export, acconto proporzionale al controvalore dell'export rispetto al totale credito netto sul MGP 	 In caso di import, tutto controvalore negoziato sul MGP In caso di export, saldo rispetto a quanto incassato in d+2 	No	No